
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al: 12-7-2019

CAPO II
Dell'impresa agricola
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 2135.

(Imprenditore agricolo).

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalita' come definite dalla legge. ((271))

(133a)

AGGIORNAMENTO (133a)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice
civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico".

AGGIORNAMENTO (271)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20
giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano
imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i

loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".
